





SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2020 ANNO V N.9.

# Diritti umani, criminalità organizzata e terrorismo di stato



**2020 ANNO V NUMERO 9**

di Ceveriano Calderon Cerna pp. 17-31 articolo rivisto



Società e diritti - rivista elettronica anno 2020, V n.9

## DIRITTI UMANI, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TERRORISMO DI STATO

di Ceveriano Calderon Cerna

### Abstract

*The author outlines the generational evolution of human rights, the categorization of organized crime and state terrorism, showing underground links between seemingly distant phenomena.*

Key words:

Human rights, Justice, corruption.

### Riassunto

L'autore delinea l'evoluzione generazionale dei diritti umani, la categorizzazione della criminalità organizzata ed il Terrorismo di Stato, mostrando sotterranei collegamenti tra fenomeni apparentemente distanti.

Parole chiave: Diritti umani, Giustizia, Corruzione.

**Autore:** Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria' nell'Università degli Studi di Milano

**Articolo** ricevuto il 22 Novembre 2019 approvato il 15 gennaio 2020

## I. Premessa\*.

Nell'attuale periodo storico, di consolidazione della globalizzazione, i diritti umani, criminalità organizzata e terrorismo di stato, sono questioni che coinvolgono l'agire della società e dello Stato. Nonostante i più progrediti studi dei sistemi d'interazione sociale, tra società e Stato, non si è potuto equilibrare tuttora i conflitti d'interessi, con lo scopo di raggiungere la pace sociale e quindi il bene comune. I diritti umani più evoluti, la criminalità organizzata e terrorismo di Stato, non si possono risolvere considerandogli problemi, anzi, sono fenomeni che hanno che vedere con la politica connotata come lotta per il potere (J. Hersch 2015: 75-77). Non solo, tali fenomeni non possono interagire tra loro, sono escludenti. A volte, le azioni della criminalità organizzata e terrorismo di stato, incidono nella violazione dei diritti umani. Di conseguenza è compito della politica, quelli che ostentano il potere, cioè i governanti, ricercare l'eliminazione della criminalità organizzata e terrorismo di stato, attraverso il sistema normativo positivo e le politiche di Stato col fine di sopraggiungere la precisata pace sociale e il bene comune, ciò nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, in particolare dei diritti umani.

La premessa descritta ci impegna a verificare i criteri che si sono sviluppato su tali problematiche anche gli accadimenti nella realtà sociale, e poi mostrare come sono stati invasivi gli avvenimenti della criminalità organizzata e il terrorismo di Stato nella violazione dei diritti umani.

In primo luogo, cosa sono i diritti umani, quali sono i più progrediti, quali diritti umani sono violati dalla criminalità organizzata e del terrorismo di Stato. In secondo luogo, bisogna stabilire quali sono le forme delle organizzazioni criminali, l'ambito d'azione e modi di eventuali violazioni dei diritti umani. In terzo luogo, il terrorismo di Stato, inteso come modo di agire dello Stato per ipotesi di contrasto alla criminalità organizzata, comportamenti di natura sommersa e violenta, che in casi specifici, significano violazioni dei diritti umani.

Non solo, la criminalità organizzata sia nella società civile sia venuta dallo Stato -con governi corrotti-, non solo implica a volte, lotta per il potere, cioè la forma di contesa per imporre determinato interesse politico, ma la fonte è dovuta, in determinati casi, al fenomeno corruttivo che si riflette in maniera negativa nei settori sociali più vulnerabili, con la lesione dei diritti umani e di garanzie fondamentali. Per tanto, si prospetta che la criminalità organizzata di natura corruttiva, sia considerato evento criminale di lesa umanità, perché impedisce agli Stati di suffragare azioni dirette a migliorare le condizioni sociali dell'umanità.

## II. Evoluzione generazionale dei diritti umani.

La frase *diritti umani* può indurre ad errore. La parola, *diritti* è plurale di diritto, sostantivo che nell'ambito giuridico significa ciò che aspetta all'uomo e accolta in una garanzia positiva; *umani* è pure sostantivo e plurale di *uomo*, e denota *homo sapiens* -uomo, dona, persona, bambino-. E quindi è convenzionale affermare che *diritti umani*, siano quelli diritti che hanno le persone fisiche per il fatto di essere umani. Storicamente nei gruppi primitivi non si ha un riconoscimento di vera personalità dell'individuo, che resta incorporato nel gruppo. Molto lungo è stato il processo di distinzione, di differenziazione dell'individuo dal gruppo e secoli su secoli sono corsi prima che egli acquistasse

---

\* Il testo, parzialmente rielaborato, è stato presentato quale *paper* al Convegno MODELLI SOCIALI E CRIMINALITÀ. DALLA LOTTA DELLA CORRUZIONE ALLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI, del 16 maggio 2019, Università degli Studi di Milano.

coscienza dei propri obblighi e dei propri diritti verso i suoi simili, che con lui convivevano e senza i quali non era possibile la sua esistenza (Azara 1981:763). Dal punto di vista dell'*excursus* dei diritti umani, corrisponde all'evoluzione delle garanzie giuridiche dell'uomo che giunge configurazione nella *dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, atto proclamato dall'assemblea costituente francese del 26 agosto 1789.

Le dichiarazioni formali, mirano a limitare gli arbitri non soltanto fra individuo ed individuo ma anche fra l'individuo e Stato, sono impostate sulle dottrine del diritto naturale, col riconoscimento all'individuo di diritti fondati sulla morale e sulla ragione; che gli appartengono per la sua qualità di persona; che non sono, dunque, largiti dallo Stato, il quale non può e non deve né sopprimerli né violarli, perché la loro violazione importerebbe senz'altro la violazione della personalità umana in uno Stato che intendesse qualificarsi civile (Azara 1981:764). Si posso citare le note dichiarazioni fondamentali: inglese la *Magna charta libertatum* del 1215, *Habeas corpus act* del 26.5.1679, *Bill of rights* del 1689, di natura americana alla Dichiarazione d'indipendenza del 4.7.1776 fino al 1791 in cui fu proclamata la nota costituzione americana. La dichiarazione più rappresentativa è quella francese perché in essa si sanciscono modernamente i pilastri dei diritti umani, che alla sua volta significa i diritti umani di *prima generazione*.

L'art. 2° della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 26 agosto 1789, difatti, precisa che ogni associazione politica e quindi 'partiti politici' che lottano per il potere, hanno come finalità la conservazione dei diritti naturali dell'uomo e cioè la libertà, proprietà, la sicurezza e resistenza all'oppressione. L'agire dell'associazione politica che ostenta il potere, deve essere circoscritta a tali finalità ma non sempre i detentori del potere ottemperano tali obblighi morali. Il dato rilevante è che tale dichiarazione, uniforma i diritti civili e quelli politici che tutelano l'autosufficienza della persona da ingerenze dallo Stato e contestualmente accoglie la legittimità di compartecipazione all'esistenza e alle determinazioni e cioè alle decisioni politiche dello Stato. Di conseguenza si hanno i diritti politici, garanzie dirette alla tutela dell'uguaglianza e la condivisione alla vita politica e alla gestione del potere amministrato; standardizza anche i diritti civili, quali la *libertà di opinione, di espressione, di stampa*, alla *sicurezza personale* e all'*uguaglianza davanti la legge*. Questi diritti sono stati accolti nell'*Universal Declaration of Human Rights de 1948*, che sostanzialmente, tra altre garanzie, individua il diritto alla *libertà* -la libertà individuale e la sicurezza personale-, *dignità* -valori condivisi da tutti senza differenza di etnia, sesso o religione-, *uguaglianza* -partecipazione politica e pubblica di tutti i cittadini- e *fratellanza* -riferiti ai diritti economici, sociali e culturali-. In quest'ultimo si sviluppano i diritti umani di *seconda generazione*.

La *convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, noto come *patto*, fu adottato a New York il 16 dicembre 1966, in vigore dal 3 dicembre 1976. In questa convenzione, si precisa, infatti, i diritti economici, sociali e culturali, che si caratterizzano per l'intervento positivo dallo Stato e ciò diverso al criterio negativo che avevano i diritti umani classici. L'intervento dallo Stato in questo caso è con la finalità di permettere il godimento equo a tutti i cittadini con provvedimenti di natura garantistica. Tra i principali diritti umani di *seconda generazione* si precisano: diritto all'*alimentazione*, alla *salute*, all'*istruzione*, al *lavoro*, diritto all'*autodeterminazione dei popoli* (Quiroz 2018: 25-119), diritto di *libertà sindacale*, diritto alla *sicurezza sociale* e diritto alla *protezione della famiglia*.

Nei diritti umani di *terza generazione*, invece, l'ambito di protezione è più ampio. In verità inoltre a questi e quelli di quarta generazione significano i diritti umani progrediti. Rientrano in questa classe di diritti quelli riguardanti la collettività e la solidarietà sociale. Sono: *diritto alla pace*, *allo sviluppo*, *all'equilibrio ecologico*, *al controllo delle risorse nazionali*, *diritto alla difesa dell'ambiente*, *all'assistenza umanitaria*, diritto alla *tutela delle persone vulnerabili: donne, bambini, LGBTQ -lesbian, gay, bisexual, transgender e intersex-*, *migranti, popolazioni indigene*. La terza generazione di diritti, che non cancella le prime, ma se ne diparte come un terzo ramo dello stesso albero, riguarda un certo

numero d'istanze che la comunità internazionale -attraverso l'ONU- non ritiene adeguatamente presidiare dagli altri strumenti sui diritti umani (De Stefano 2010/11: 13, in <http://www.jelsi.com/news/2010/11/diritti.pdf>).

Le fonti formali dei diritti umani di terza generazione si trovano: la *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, adottata nel 1981, in vigore dal 1986; il *Protocollo alla Carta africana* adottato a Maputo nel 2003, in vigore nel 2005, che riconosce alle donne il diritto alla pace, all'ambiente e a uno sviluppo sostenibile; Protocollo addizionale alla Convenzione interamericana sui diritti economici, sociali e culturali, noto come '*Protocollo di San Salvador*', adottato nel 1988, è in vigore dal 1999; la *Carta araba dei diritti dell'uomo* adottata nel 1994 dalla Lega araba, in vigore del 2008; la Carta europea dei diritti umani ovvero *Carta di Nizza*, che nell'art. 37° contiene l'impegno dell'Unione a rispettare e migliorare l'ambiente nell'ambito del uno sviluppo sostenibile; la *Convenzione di Aarhus*, siglata nel 1998 nel quadro della Commissione delle Nazioni Unite per l'Europa, in vigore dal 2001 (De Stefano 2010/11: 14-15). In congruenza con la globalizzazione e la tecnologia più evoluta emergono diritti umani di quarta generazione.

I diritti umani nominati di *quarta generazione* sono di configurazione recente. Alla stregua quelli di quinta generazione che qui anche si prospetta. Si può affermare che sono prodotto di declinazioni ovvero risultato dell'amplificazione dei diritti umani di prima, seconda e terza generazione. Emergono dell'interazione tra la società civile e lo Stato nel suo reciproco sviluppo in congruenza all'espansione delle nuove tecnologie. I diritti di quarta generazione sono emersi per effetto dell'evoluzione scientifica nel campo della biomedicina e delle biotecnologie (Pustorino 2019: 88).

Si sono configurati nell'ambito della manipolazione genetica, la bioetica, nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la proprietà intellettuale. Si pensi all'ipotesi al *diritto al patrimonio genetico*, il *diritto umano all'accesso ai trattamenti delle malattie col fine di evitare inutili sofferenze*, il *diritto di proprietà intellettuale*, diritti a volte con difetto di garanzie di tutela positiva, e fenomeni di *nuova schiavitù*, *tratta di essere umani* e le associazioni criminali finalizzate al *traffico di essere umani*. La tutela formale di alcuni di tali diritti è ancora in fase consolidazione e le garanzie sul contrasto dei citati fenomeni criminali, sono ancora discrezionali. Ad esempio, il diritto della proprietà intellettuale è tutelato dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*; la *Convenzione di Oviedo del 1997*, nota come la convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina; la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2009*; in consolidare la convenzione sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Raccomandazioni al Consiglio d'Europa: Racc. n. 1283 del 1996; Racc. n. 1347 del 1997; Racc. n. 1353 del 1998; Racc. n. 1401 del 1999; le raccomandazioni n. 1193 del 1999 e n. 1437 del 2000; le Racc. n. 12 del 2000, n. 6 del 2002 e n. 12 del 2002). I diritti umani precisati a volte sono stati violentati dalla criminalità organizzata e del terrorismo di Stato.

Nella consolidazione della società globale, è in espansione la criminalità organizzata di natura corruttiva. Le raffinate forme di sviluppo di questa classe criminale, interessa nel suo agire, la violazione di diritti umani che è interesse dello Stato la protezione e tutela, e che a causa di essa, lo Stato tralascia il suo obbligo di accudirli. Si pensino all'ipotesi della salute (malattie con eziologia sconosciuta), l'ambiente (inquinamento ambientale a causa di estrazione di risorse naturali non rinnovabili, la morte oppure l'avvelenamento d'interesse popolazioni), la fame, ecc., com'effetto dello sviluppo della scienza e la tecnologia, gli Stati non sono in grado di proteggere a causa giustamente della corruzione pubblica e privata. E quindi, i diritti umani che gli Stati oppure la comunità internazionale, non sono in grado di tutelarli, a causa della corruzione, formano parte dei diritti umani di quinta generazione. Le lesioni di tali diritti comportano reati di lesa umanità.

### III. Categorizzazione della criminalità organizzata.

La dottrina giuridica ha stabilito sul concetto di criminalità organizzata giudizi accolti dalla teoria, ciò relativo la configurazione e modalità funzionale. In congruenza alla sua natura, si sono espressi lineamenti d'analisi. Dal punto di vista realistico, criminalità organizzata denota determinato ente, specie di organizzazione associata il cui comportamento ontico è di commettere più reati con la finalità di ottenere sia diretta oppure indiretta, prerogative, cioè, vantaggi finanziari o materiali. Sono due le connotazioni criminali di natura organizzata: comune e quella mafiosa. Queste forme di criminalità hanno inciso ovvero tuttora convergono nella violazione dei diritti umani.

L'ambidue criminalità organizzata può essere analizzata attraverso *mas media*, cioè il giornalismo; tramite la critica giuridica ovvero la dottrina; e il sistema giudiziario. Nel primo ambito, la stampa rende evidenti notizie, eventi criminali, fatti che possono dare luogo alla configurazione della *notitia criminis*. Non ha potere coercitivo ma informativo a volte speculativo mirato a determinato scopo e non necessariamente oggettivo; la conoscenza mediante la dottrina giuridica, implica un approccio critico dei giudizi, letteratura che ci aiuta a interpretare il dato oggettivo descritto nella norma giuridica e così stabilire una giustificazione non sempre congruente col senso sostanziale; e, lo studio attraverso il sistema giudiziario, significa la verifica ed eventualmente la punizione di eventi -fatti- a enti o soggetti criminali di natura comune o mafiosa, quindi la comprensione sono le prove, atti e decisioni di natura giudiziaria.

La criminalità organizzata di natura comune e mafiosa, hanno non pacifici criteri di concepimento, ma ciò che interessa è la concezione teorica interna ed esterna. A livello internazionale, il trattato che sintetizza i criteri sulla criminalità organizzata è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo in dicembre del 2000. L'art. 2° della Convenzione sancisce: *gruppo criminale organizzato indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabili dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio material*; poi, si trovano legislazioni penali dei paesi che configurano il diritto penale interno. La criminalità organizzata nella realtà giuridica penale italiana, è tipico il delitto di associazione di natura mafiosa -*sui generis*- al mondo.

Nel sistema penale italiano, il settore dei reati contro l'ordine pubblico contiene due fattispecie associative, la tradizionale associazione per delinquere tipica nell'art. 416° c.p., e la più recente associazione di tipo mafioso, nell'art. 416° bis c.p., entrambe queste fattispecie sono connotate da caratteristiche di fondo, ricomprese nei reati contro la personalità dello Stato (Fiandaca - Musco 2007: 473). Per l'oggetto del presente contributo ha importanza verificare il comportamento oggettivo delle predette associazioni e di lì com'è l'azionare nelle violazioni dei diritti umani.

#### 3.1. L'associazione per delinquere comune.

Esistono delle realtà nazionali, dove non si è fatto tipico il delitto di mafia, con le conseguenze di non punizione alle associazioni criminali di tale natura, nonostante la sua configurazione oggettiva. In dette realtà rimangono impuni azioni criminali che violano i diritti sociali ma anche quelli umani. Per comprendere il fenomeno criminale organizzato comune e mafioso, è necessario illustrare i contenuti tipici. La fattispecie penale sulla criminalità organizzata comune si trova nell'art. 416° c.p. La formulazione della norma sull'associazione per delinquere, è

dovuta all'intento del legislatore del '30 di introdurre uno strumento repressivo idoneo a fronteggiare le più svariate forme di manifestazione della criminalità organizzata comune (Fiandaca-Musco 2007: 474).

L'oggetto specifico della tutela penale, nel delitto di associazione per delinquere, è l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico in sé stesso considerato, contro la costituzione e l'esistenza di associazioni dirette a commettere delitti, le quali suscitano necessariamente allarme nella popolazione, noccono al buon assetto e al regolare andamento del vivere sociale (Manzini 1983: 193). Com'è evidente il tipo penale di associazione per delinquere l'oggetto giuridico sostanziale di tutela è l'ordine pubblico. La nozione di ordine pubblico assume in diritto positivo una varietà di contenuti vicendevolmente irriducibili -a dispetto degli sforzi dottrinali- e muta secondo le ipotesi il proprio ambito d'applicazione, il proprio fondamento giuridico e politico, la propria stessa natura (Paladin 1982: 130). Nel sistema giuridico, l'ordine pubblico è l'interesse degli individui della comunità civile, che costituisce il fondamento dell'ordinamento giuridico specifico e configurato come unicità. Nel sistema penale, l'ordine pubblico deve essere inteso dal punto di vista essenziale ovvero materiale, cioè l'insieme delle condizioni che assicurano la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. E quindi è interesse dello Stato la tutela dell'ordine pubblico -la tranquillità e sicurezza dei cittadini-, attraverso gli strumenti idonei a tale obiettivo, uno di questi è giustamente il sistema penale, particolarmente l'art. 416° c.p. Nella fattispecie criminale, si considerano un'*effettiva lesione* e un *pericolo* dell'ordine pubblico. Non si tratta di una semplice intesa, priva di manifestazioni attuose, bensì del *fatto* esterno dell'associazione delittuosa, che non solo minaccia, altresì lede effettivamente l'ordine pubblico, diminuendo la sicurezza pubblica mediante l'intrusione di un elemento criminogeno nel corpo sociale (Manzini 1982: 194).

Il contrasto alla criminalità organizzata tramite la norma citata ha una ragione. La *ratio* della norma è individuabile in un'esigenza accentuatamente preventiva, nel senso che incriminando l'associazione in se stessa il legislatore tende a rimuovere il pericolo che vengano commessi i reati oggetto del programma, così anticipandosi l'intervento diretto a prevenire la commissione dei singoli fatti criminosi (Fiandaca – Musco 2007: 474-475). L'agente attivo del delitto può essere chiunque. L'elemento materiale consiste nel fatto -delle tre o più persone- di associarsi allo scopo di commettere più delitti; 'l'associazione'. *Associarsi* al predetto fine significa unirsi volontariamente e permanentemente per conseguire, con volontà e attività collettive, lo scopo comune. A proposito della *Costituzione*, il fatto sussiste per il solo vincolo associativo delle più persone necessarie e sufficienti, non essendo richiesto né la materiale riunione degli associati, né l'identità del luogo di residenza, né la reciproca conoscenza di tutti gli associati, né l'identificazione personale da parte dell'autorità di tutte le persone costituenti, il detto numero minimo, né il possesso di armi, né l'esplicamento di attività immediatamente diretta ai delitti-scopo, ecc. Per quanto riguarda la *Stabilità*, il concetto specifico *associarsi* rientra in quello generico di *aggregarsi*, che comprende anche l'altro, specifico *riunirsi*.

A proposito della *forma*, è indifferente, non occorre per tanto un'*organizzazione formale*; lo 'scopo di delinquere'. Gli associati devono essersi uniti *per commettere più delitti*, devono cioè avere il comune proposito e comune risoluzione di commettere tali delitti. La *risoluzione comune* significa che a costituire l'associazione criminosa non bastano i semplici atti preparatori della comune intesa, né ogni altro scambio d'idee, né un'intesa che non sia quella precisa e attuata di associarsi per commettere più delitti con risoluzione seriamente formatasi, e quindi con programma in sostanza attuabile in un tempo relativamente prossimo, così da potersi ravvisare nel fatto quella lesione giuridica e quel pericolo sociale, contro i quali si dirige la tutela penale in relazione al delitto.

Le *associazioni semplicemente illecite*, immorali o sovversive, che non abbiano per fine di commettere delitti, non costituiscono il reato preveduto nell'art. 416°, ma potranno dar luogo ad uno dei titoli delittuosi contemplati negli

artt. 270à a 274° -*delitti di associazioni sovversive, terrorismo internazionale, eversione dell'ordine democratico, associazioni antinazionali, apologia sovversiva*-. Compagine di malviventi, aggregazioni determinate soltanto dalla convivenza in ambienti immorali o da abitudini viziose o prepotenti -ad es.: teppisti, barabba, malavita, ecc.- non sono, per sé stesse, associazioni per delinquere, giacché mancano in esse i requisiti -costituzione e stabilità-, e non possono dirsi senz'altro dirette a commettere veri e propri delitti. La *mafia*, la *camorra o piccioteria*, i *mazzoni*, la *mano nera*, *fratellanza o mano fraterna* e simili sono certamente associazioni per delinquere. I *mezzi per conseguire lo scopo*, non è necessario che gli associati per delinquere abbiano anche concertato e stabilito i mezzi con cui commettere i delitti-programma (Manzini 1983: 191-201).

Per quanto riguarda i delitti programmati, gli associati devono inoltre essere uniti per commettere più delitti. *I delitti considerati*, la specie di codesti reati, preveduti dal codice penale o da leggi speciali, è indifferente, purché si tratti di delitti e non di contravvenzioni, e sempreché la specie dei delitti non determini la traslazione del fatto dell'associazione sotto uno speciale titolo di reato. Devi trattarsi di delitti dolosi. Delitti eccettuati, l'art. 416°, prevede un titolo generico di reato, menziona i 'più delitti' senza riguardo alla loro specie; *l'esecuzione del delitto*. Il delitto ha carattere *permanente*. Lo stato di *consumazione* del delitto s'inizia nel momento e nel luogo in cui si può dirsi costituita, nel modo indicato, la criminosa associazione, con l'accordo di volontà -vincolo associativo- diretto allo scopo comune, indipendentemente da ogni organizzazione e da ogni delinquenza ulteriore. Il *tentativo*, non si esclude la punibilità degli atti preparatori. *Concorso di reati* non si esclude, dato che l'art. 416° dichiara che si risponde del delitto di associazione 'per ciò solo' di essere associati. La *compartecipazione* è possibile il concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa. L'elemento psichico, il delitto è imputabile soltanto a titolo di *dolo*. Ma poiché si tratta di un delitto collettivo, il dolo deve essere considerato sotto un duplice punto di vista: collettivo e individuale (Manzini 1983: 202-209).

### 3.2. L'associazione per delinquere di stampo mafioso.

L'associazione per delinquere di stampo mafioso, ha delle sue particolarità, nonostante avere delle caratteristiche basiche dell'associazione per delinquere comune. Si pensi all'ipotesi del c.d. concorso esterno nei reati associativi. Ci si è chiesto se sia ipotizzabile il concorso eventuale di un soggetto che non faccia parte dell'associazione e se i capi di quest'ultima possano o meno concorrere, per ciò solo, nei reati-scopo connessi dagli associati (Antolisei 2003: 593). Le sue modalità basata nell'assoggettamento e di omertà, che in casi specifici, comportano gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo e non solo quelli diritti umani tipici. Quasi ogni giorno i quotidiani riferiscono di discriminazioni, massacri, torture, sparizioni violente di oppositori politici.

Il tipo penale del delitto di stampo mafioso anche straniero, la troviamo nell'art. 416° bis del c.p. italiano, inoltre, alla sistematica dello scambio elettorale politico-mafioso, art. 416° ter c.p. Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso è tipicamente l'unico al mondo e ha natura *sui generis*. Esistono altrove delle realtà giuridiche penali che nonostante abbiano tipico il delitto di associazione per delinquere non hanno ancora accolto la modalità delittuosa di natura mafiosa, derivando a che gli autori ideali -mandanti, mediati, esterni od altri- e materiali di reati di questa natura risultino impuni. A volte questa forma criminale insieme ad altri reati commessi come ad esempio l'estorsione, l'corruzione od altri, incidono nella violazione dei diritti umani e per tanto, impuni nonostante la gravità dei fatti commessi, sia da parte dello Stato o dai privati cittadini.

L'art. 416° bis c.p. è volto ad individuare il soggetto più che il fatto oggettivo da sottoporre ad incriminazione: il legislatore del 1982 ha effettuato uno sforzo teso alla individuazione della condotta e delle modalità di realizzazione



del fatto pur lasciando ampio spazio ad un'impostazione soggettiva tipica del reato di sospetto -ed in un certo senso anche del procedimento tipico delle misure di prevenzione-. Le modalità operative dell'associazione e delle condizioni di assoggettamento ed omertà sono elementi strutturali dell'organizzazione ed anch'essi, per tanto, dati per certi in larga misura e non rilevanti quali elementi della condotta tipica della partecipazione del singolo soggetto (Barillaro 2011: 50-51). L'introduzione della nuova figura criminosa dell'*associazione di stampo mafioso* ha alla base più di una ragione giustificatrice. Da un lato, l'art. 416-bis intende anche "simbolicamente" evidenziare il particolare disvalore della criminalità mafiosa, quale fenomeno socialmente dannoso a diversi livelli. Dall'altro lato, la configurazione di una fattispecie incriminatrice *ad doc* tende all'obiettivo pratico di rimediare alla spesso lamentata inadeguatezza della tradizionale fattispecie dell'associazione per delinquere -art. 416°- a reprimere la fenomenologia criminale di stampo mafioso (Fiandaca – Musco 2007: 480).

Si è precisato che il reato di stampo mafioso tutela il bene giuridico dell'ordine pubblico (Garofoli 2011: 514). Al mio avviso, l'oggetto giuridico tutelato non necessariamente si limita all'ordine pubblico, ma anche ad altri, e comporta danno e pericolo. Si pensi all'ipotesi di traffico di persone nei casi nell'immigrazione. Dal punto di vista dell'incidenza sugli interessi protetti, l'associazione di stampo mafioso lascia trasparire un'attitudine *plurioffensiva*: essa, infatti, è capace di minacciare, oltre ai beni di ordine democratico e dell'ordine pubblico, anche le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica (Fiandaca – Musco 2007: 481). E quindi il delitto di mafia è un reato con pluralità di offese e lesioni da differenti beni giuridicamente tutelati.

L'associazione di stampo mafioso è caratterizzata sostanzialmente da tre connotazioni strutturali: 1) il *metodo intimidatorio*, il quale si avvale della violenza capitalizzata in conseguenza della consumazione di un numero indeterminato di pregressi delitti; 2) il *finalismo predatorio* delle risorse economiche di settori sempre più ampi e complessi del corpo sociale; 3) la *trasformazione incessante* dell'accumulazione della ricchezza ai fini della commissione di nuovi delitti, del controllo conseguente sul territorio e, infine, del condizionamento delle stesse istituzioni pubbliche, locali e statali (Caruso 2015: 51). Tali tre profili strutturali trovano nella formulazione legislativa congruente riscontro: il 1° e il 3° aspetto sono ben evidenziati dai requisiti cruciali espressi dinamicamente dalla prima parte del 3° comma dell'art. 416° bis, laddove è previsto che l'associazione è di stampo mafioso quando "*coloro che ne fanno parte*" "*si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo*" e "*della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*", obbedendo a finalità catalogate secondo quattro tipologie dalla seconda parte del medesimo 3° comma. L'associazione di tipo mafioso dunque, non è un'associazione per delinquere, bensì un'associazione che delinque, poiché esercita attraverso l'intimidazione, un controllo immanente sul corpo sociale di riferimento e poiché, mercé l'intimidazione, riesce a guadagnare assoggettamento e omertà (Caruso 2015: 51-52).

Le caratteristiche dell'associazione mafiosa non sono ridotte soltanto alla verifica dei dati descrittivi e normativi del tipo di cui all'art. 416° bis c.p., ma ai dati normativi extragiuridici e quindi l'interpretazione sulla struttura e modalità sono più ampie. È priorità dello Stato garantire la difesa dei beni giuridici e quindi i diritti fondamentali e umani. La particolarità sistematica dell'entità mafiosa va oltre. S'infiltrano negli enti dello Stato formalmente e quindi usano della formalità per delinquere; le infiltrazioni ad esempio nei partiti politici con premeditati programmi di governo; di servirsi da terzi soggetti o enti; formazione delle società apparentemente dal tutto regolare; ecc., con lo scopo di profitti e vantaggi, che nei casi tipici: 1) per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 2) di concessioni, 3) di autorizzazioni, 4) appalti e servizi pubblici - casi di corruzione nei diversi modi-, 5) per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, 6) al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. Esistono però delle azioni non tipiche che rispondono alle caratteristiche non formali.

Le caratteristiche non formali si configurano: la *negazione* della sua esistenza sia da parte della società e della Stato (ad es. *la mafia non esiste, sono speculazioni, ecc.*); indipendentemente ovvero inoltre all'*omertà* che implica una forma di complicità degli appartenenti all'associazione, per cui la persona è protetta, anche da chi ha subito il danno, celando la sua identità alla giustizia, onde evitare vendette, in pratica solidarietà tra gli appartenenti a una stessa categoria di persone, per cui ciascuno celato l'operato dell'altro per propria opportunità o reciproco interesse, si trova anche la segretezza.

La *segretezza*, consiste nella negazione o rifiuto di rivelare l'identità degli associati che nella congettura contraria recherebbe gravi danni o pregiudizi per l'associato; la *premeditazione*, che nonostante essere modo aggravante implica che l'associazione a presso in mira l'obiettivo ed ha agito per concretarlo -si pensi nelle organizzazioni che fungono di essere lottatori delle necessità sociali (movimenti e partiti politici) e quindi si organizzano oppure si avvalgono di altri per giungere al potere e quindi al governo, per poi mettere in essere benefici all'attività criminale tramite loro o terzi: controllo delle attività economiche, concessioni, autorizzazioni, ecc.-, che in pratica costituisce vero vantaggio o profitto delle risorse dello Stato che deve accudire alle vere esigenze della società, snaturando per tanto gli scopi sostanziali dello Stato.

Nell'attualità è evidente che le società, nella maggiore parte dei casi, la problematica esposta in precedenza è nota. Non solo, le associazioni mafiose, una volta nel potere controllano le istituzioni dello Stato: legislativo e giudiziario, e altri organi. Esistono altre caratteristiche dell'associazione criminosa, che incidono nel controllo giuridico e politico. In queste situazioni emergono conflitti d'interesse, da una parte si trovano gli interessi dell'associazione di portare avanti i suoi obiettivi -non interessando i mezzi, che possono realizzarsi anche con la violazione dei diritti umani- e dall'altra parte, l'interesse dello stato -non necessariamente dal governo- in contrastare l'attività illecita, in questo compito anche violando i diritti umani -si pensi nel contrasto alla criminalità terrorista o de altro genere- che può configurare una specie di terrorismo di Stato.

Soggetto attivo può essere chiunque, trattandosi di reato comune. La norma peraltro distingue secondo i diversi ruoli rivestiti dall'agente nell'organizzazione, riproponendo il classico schema dei reati associativi. Sono previste due distinte ipotesi di reato a seconda che gli associati costituiscano il vincolo o ne siano promotori, capi, organizzatori ovvero si limitino a partecipare alla stessa (Garofoli 2011: 515). E quindi, la condotta non richiede espressamente la sussistenza di una struttura organizzativa dotata dei caratteri di stabilità ed organizzazione (Garofoli 2011: 527). La norma precisa "chiunque" e quindi qualunque persona, si riferisce alla persona fisica, invece non dice nulla in quanto alle persone giuridiche che possono organizzarsi ovvero si organizzano -nei casi di fusioni o altre modalità- già con piani criminali dei suoi gestori, diventando mezzi per delinquere; *promotore*, è colui che favorisce l'attività, integra i sostantivi di iniziatore, ideatore, animatore, fondatore, leader, patrocinatore, propugnatore, fautore e quindi promoter; *organizzatore*, che comporta un'attività di ordinatore, regolatore, programmatore, coordinatore, responsabile, instauratore. La condotta di partecipazione, come afferma Garofoli, è a forma libera purché si traduca in contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'associazione stessa (Garofoli 2011: 530).

A proposito del dolo è necessario verificare l'*affectio societatis*, che significa la consapevolezza, seducibile anche da fatti concludenti, di aver assunto il vincolo criminale con contestuale coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione stessa, fra cui, in primo luogo, l'avvalimento del metodo mafioso, nonché degli scopi perseguiti. Il dolo è specifico, dal momento che non si richiede che le finalità dell'associazione siano concretamente ed effettivamente perseguite, bastando che le stesse costituiscano lo scopo in vista del quale l'associazione si costituisce ad opera (Garofoli 2011: 530-531). L'associazione di stampo mafioso è reato permanente, integrato con la semplice

costituzione della struttura associativa o la modificazione di un'organizzazione preesistente ai sensi dell'art. 416° c.p. mediante l'attribuzione dei caratteri propri di cui all'art. 416° bis. Quanto al tentativo, si ammette nell'ipotesi di vedute circa la natura da riconoscere al reato in oggetto. Per quanto riguarda la responsabilità per i reati-fine, trattandosi di reato plurisoggettivo, occorre individuare i criteri in base ai quali possono essere attribuiti ai singoli consociati i reati commessi da diversi soggetti al fine di salvaguardare l'associazione ovvero di realizzare gli scopi prefissati. Le pene sono stabiliti graduati e stabiliti a seconda l'iter funzionale di ogni associato.

#### IV. Terrorismo di Stato.

La parola *terrorismo* che denota metodo violento, come termine è stata usata di maniera diversa alla sua reale connotazione. È stata inventata dopo la seconda guerra mondiale per indicare a gruppi riveli che lottavano per il potere, contro una forma di governo ovvero con progettazione diversa a ciò stabilito, quindi, con premeditati obiettivi mosse da interessi precisi. All'epoca si nominava *guerrilleros* ora sono terroristi. Può anche denotare l'azione di un solo agente, che occasiona terrore o strage, ad esempio i c.d. *lupi solitari*. Connota anche metodo di lotta violenta adottato da una fazione politica, da gruppi o movimenti di guerriglia, per abbattere un regime, un governo con atti di violenza destinate, oltre che a colpire gli avversari, a creare tensione e insicurezza tra la popolazione; non solo, anche l'azione violenta di un solo agente che fa strage o crea terrore.

Di fronte alle significazioni descritti in precedenza, si trova la frase *terrorismo di stato*, che ugualmente ha diverse connotazioni. Terrorismo di Stato è l'azione e cioè la condotta politica dello Stato -tramite anche dei governi- di contrasto di natura apparentemente formale o, di fatto, delle organizzazioni o dei singoli che vogliono catturare il potere per imporre determinate politiche o eliminare singolari azioni terrorizzanti. Quando le azioni sono formali, è vincolata alla politica criminale e quando è, di fatto, sono illegittime. Di conseguenza quando si parla di Terrorismo di Stato, deve essere inteso come le azioni illegittime da parte dello stato che può denotare sia una formalità sia una sistematica fattuale mirata a neutralizzare le azioni dagli avversari di natura politica o meno. In casi particolari diventano *vere guerre*.

Il concetto di *terrorismo* e *terrorismo di stato* è particolarmente controverso. Nel corso dei secoli il termine *terrorismo* è stato utilizzato con riferimento alla strategia dei Governi per sottomettere la popolazione; poi, all'uso sistematico della violenza ai danni delle entità statali da parte di organizzazioni clandestine con finalità politiche (Sipione 2017, sull'informazione oggettiva: <http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20Sipione.pdf>). En la prima ipotesi si configura il Terrorismo di Stato, nella seconda integra la concezione di una forma di criminalità organizzata o meno. Nonostante ciò, come già abbiamo accennato la questione, è ridotta alla lotta per il potere.

La lotta per il potere, infatti, implica parti discordanti. Nell'argomento d'analisi, parte della società civile, persona o gruppo di persone con connotazioni criminali, si organizza per raggiungere il potere, anche con azioni violente o facendo strage. Da un'altra parte, quelli che hanno il potere -cioè i governanti-, il suo obiettivo è mantenerlo, anche con azioni a volte illegittime, tramutandolo in uno Stato lesivo dei diritti umani e delle garanzie giuridiche. Per mantenere il potere oppure raggiungerlo, dunque, i gruppi criminali o meno, oppure lo Stato mette in essere azioni dirette a tale scopo. E per tale obiettivo sia da parte dello Stato sia delle organizzazioni criminali o meno, non gli interessano i mezzi (il fine giustifica i mezzi), che possono consistere anche nel violare i diritti umani. In questa sede non si giudica l'interesse di entrambi, la sua legittimità sociale o meno, ma il come nel loro agire violano i diritti umani di qualsiasi generazione.

## V. Violazione dei diritti umani dalla criminalità organizzata e del terrorismo di stato.

### 5.1. Violazione dei diritti umani dalla criminalità organizzata.

La criminalità organizzata comune o di stampo mafioso può fungere di lottare per il potere e cioè incarnare rivendicazioni sociali, e quindi mostrare una facciata mirata a tale obiettivo. In realtà la forma criminale e premeditata di tali organizzazioni sono orientate a beneficiarsi economicamente e non a tale nobile rivendicazione, anzi, sono in grado di creare ipotesi di *emergenza* per il suoi scopi (emergenza: evento materiale che richiede l'intervento degli enti). A volte l'emergenza affiora quando già il danno è stato causato, in casi specifici, non si conosce l'origine come prodotto dell'omertà. Ad es., la morte violenta di una persona o gruppi di persone -bambini, donne, ecc.-, l'uccisione dei dirigenti o attivisti politici, nuova modalità di schiavitù, immigrazione clandestina, la tratta di persone, l'avvelenamento di popolazioni a causa di estrazione dei minerali, la corruzione che neutralizza l'azione dello Stato per soccorrere alle popolazioni di estrema povertà, ecc. Ogni volta che la criminalità organizzata agisce si evidenzia sia nella società sia nei singoli casi, la lesione dei diritti fondamentali e quindi dei diritti umani e per lo Stato e la società globale diventa un'emergenza da affrontare.

Non tutti i diritti umani violati sono trattati nel presente contributo. Bensì si fa riferimento al diritto alla pace, sviluppo, all'equilibrio ecologico, diritto al controllo delle risorse nazionali, alla difesa dell'ambiente, all'assistenza umanitaria, diritto alla tutela delle persone vulnerabili: donne, bambini, LGBTQ -lesbian, gay, bisexual, transgender e intersex-, migranti, popolazioni indigene, diritto al patrimonio genetico, il diritto umano all'accesso ai trattamenti delle malattie col fine di evitare inutili sofferenze -diritto alla morte degna-, il diritto di proprietà intellettuale, nuova schiavitù e novella modalità di tratta di essere umani. Questi diritti nella fase post-moderna del sistema sociale, non solamente sono violati dalla criminalità organizzata comune e mafiosa, ma anche della politica degli Stati, con governi finalizzati a tale trasgressione, e quindi con la violazione anche dello Stato di Diritto (Bin 2004: 45-103).

Il postulato qui sostenuto, è quello di prospettare la tesi che ogni volta che la criminalità organizzata delinque a *titolo di corruzione* oppure lo Stato nel contrastare tale la criminalità, si violino diritti umani, i responsabili siano puniti a titolo di reati contro l'umanità. La giustificazione è perché l'attività criminale dei gruppi terroristici ovvero il terrorismo di stato, lesiona oggetti giuridici d'intrinseca umanità. S'ipotesi il mancato adempimento dello Stato nel salvaguardare la salute, la riduzione della fame, l'inquinamento ambientale, assistenza sociale e umanitaria, istruzione, ecc. (<https://www.istat.it/it/files//2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf>), che a causa della corruzione è impossibile affrontare, tralasciandolo, oppure le imprese transazionali o locali che con estrazioni delle risorse naturali non rinnovabili, contaminano l'ambiente con l'effetto uccisione o riduzione, a volte d'interesse popolazioni.

Nei paesi poveri o in via di sviluppo la corruzione equivale a una catastrofe umanitaria. È quanto sostiene l'ONG *Transparency International* nella sua relazione annuale recentemente presentata, nella quale si afferma anche che, per questioni quali l'acqua potabile e l'assistenza sanitaria, la *corruzione* può fare la differenza tra la vita e la morte (sul particolare, vedere il sito del parlamento europeo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-5347+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>). Nonostante la già progettazione sui diritti umani di quinta generazione, vediamo brevemente il panorama sulla realtà della violazione dei diritti umani.

Le informazioni generiche sullo stato dei diritti umani nel mondo sono preoccupanti. Nel 2011, 384 milioni di lavoratori nel mondo vivevano nella povertà con 1,25 dollari al giorno, si calcola che 842 milioni di persone al mondo sono denutriti, non solo, 99 milioni di bambini hanno peso inferiore alla norma (<http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml>). In Colombia ogni tre giorni è ucciso un attivista; almeno 8 attiviste per i diritti umani arrestate in Arabia Saudita a maggio 2018, sono in carcere senza accusa né processo; 43 attiviste per i diritti umani sono state arrestate, perseguite o incarcerate per le loro attività a favore dei diritti delle donne in Iran. Nell'Irlanda i cittadini hanno votato a maggioranza a favore dell'abolizione del divieto d'aborto, 104 paesi hanno nel loro ordinamento legislativo leggi che impediscono a oltre 2,7 milioni di donne di svolgere determinate professioni, il 60% delle donne lavoratrici nel mondo -circa 750 milioni di donne- non beneficia del diritto sancito dalla legge al congedo di maternità, il 23% delle donne hanno subito abusi o molestie online, sessuali, le donne native del Canada hanno sei volte più la probabilità di essere uccise rispetto alle donne non native.

Per quanto riguarda i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans gender, attualmente 71 paesi che considerano l'omosessualità un reato, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legalmente ammesso in 25 paesi mentre il resto 28 esiste un registro delle unioni civili per le coppie omosessuali, il Pakistan è diventato il primo paese asiatico a riconoscere l'auto percepita identità di genere delle persone trans gender; per i rifugiati, migranti e sfollati interni: la Nuova Zelanda ha annunciato l'impegno di aumentare da 1000 a 1500 posti la propria quota di rifugiati, a settembre 2018 in USA circa 300 minori non erano stati ancora ricongiunti ai loro parenti o tutori legali, dai quali erano stati separati forzatamente, tra luglio e settembre le autorità del Marocco hanno prelevato dalle città all'incirca 5000 rifugiati, migranti e richiedenti asilo, trasportandoli in aree remote del paese e abbandonandoli senza un procedimento regolare, la violenta campagna di omicidi, stupri e incendi dell'esercito del Myanmar ha costretto oltre 720.000 rohingya a fuggire dallo Stato di Rakhine verso il Bangladesh, nello Stato di Rakhine più di 125.000 persone in maggioranza rohinga rimangono confinate in squallidi campi per sfollati per poter ricevere assistenza umanitaria. In relazione alle guerre ovvero i conflitti armati: nello Yemen il 2018 è stato un altro anno di estenuante conflitto con milioni di persone a rischio carestia e quasi 17.000 civili uccisi o feriti dallo scoppio della guerra, in Sudan del Sud con sette milioni di persone che necessitano disperatamente di aiuti umanitari e protezione, rimane una delle crisi più ignorate al mondo ([www.amnesty.it/rights-today-fatti-cifre-del-2018/](http://www.amnesty.it/rights-today-fatti-cifre-del-2018/); Apap 2017; ed Amnesty International 2018).

Le denunce pubbliche sulla violazione dei diritti umani sono, nel mondo, in crescita. In occasione del giorno internazionale delle donne, l'8.3.2019, una commissione di Amnesty International, a Lima-Perù, sono stati aggrediti per il fatto di manifestare a favore dell'"Emfoque de género" anche altri gruppi -"Padres en Acción" e "Con Mis Hijos No Te Metas"-, con calci, pugni e minacce, fatti diretti contro bambini e donne adulte (Vedere le denunce e tutta l'informazione nel seguente indirizzo web: <https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4600072019SPANISH.PDF>); nel Paraguay, il 3.3.2019, la comunità indigena Ysati è stata un agguato da un gruppo di 50 persone armate che hanno bruciato coltivazioni e abitazione, 55 persone sono state affettate da cui 38 bambini che sono state costrette a rifugiarsi in zone vicine (Vedere la problematica in: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr45/9977/2019/es/>); nel non lontano l'Iran, un importante difensore iraniano dei diritti umani detenuto potrebbe essere condannato a 34 anni di carcere e ricevere 148 frustate per il fatto di lottare per i diritti umani e la difesa delle donne che hanno protestato contro le leggi violente dell'Iran e sull'uso forzato del velo ed anche sulla dichiarata opposizione alla pena di morte (<https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/9952/2019/es/>). Nella prima situazione s'ipotizza la violazione dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine -lo Stato- peruviano; nel secondo caso organizzazione criminale di natura privata, per l'interesse di possesso dei terreni non interessando la vita delle persone e dei bambini; e, nel terzo evento, l'eventuale violazione dei diritti di libertà e dignità. I casi più preoccupanti sono quelli della fame e

dell'ambiente ([https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2018/10/GHI\\_2018\\_Full-Report.pdf](https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2018/10/GHI_2018_Full-Report.pdf); in particolare <https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2017/01/GHI-Student-Version.pdf>).

## 5.2. Violazione dei diritti umani dal terrorismo di stato.

Il terrorismo di stato sono pochi le persone o gli enti che la denunciano, per il meglio tacciono. È difficile affrontare l'argomento perché implica specificare l'attività dello Stato che nel reagire sia per mantenere uno status -in ipotesi di regimi autoritari- sia per neutralizzare gruppi criminali di natura non necessariamente politica che vogliono raggiungere determinato interesse. In queste congetture, l'azione dello Stato, a volte va oltre alle formalità stabilite e in casi specifici, significa la violazione dei diritti umani e delle garanzie fondamentali. Il terrorismo è una risposta perversa non solo perché causa morte e lutti, ma anche perché è suscettibile di irrigidire le autorità o i governi contro cui vorrebbe agire, accentuando il loro autoritarismo (Cassese 2012:198).

Si pensino alle esecuzioni extragiudiziarie, scomparsa forzata di persone, omicidi di massa, ecc., più specificamente: tra altre situazioni, la traumatica vicenda degli omicidi compiuti dal regime dei militari nel periodo dal 1976 al 1983 in Argentina (Di Core 2001); in Spagna la reazione violenta di Franco con l'apparato dello Stato, dopo la legge delle responsabilità politiche e la legge per repressione della massoneria ed comunismo, che rendevano illegali, sindacati, gruppi e associazioni di sinistra o comunque progressisti, a partire dal marzo del 1941, la legge di sicurezza dello Stato punì i dipendenti pubblici e privati dediti a mansioni di riconosciuta necessità che avessero sospetto o alterato la regolarità del proprio lavoro attentando alla sicurezza dello Stato. Nel marzo del 1943, la legge di ribellione militare ammise come delitto di tale natura lo sciopero e il sabotaggio, la propaganda o la partecipazione a riunioni e manifestazioni. Un anno dopo, una modifica del codice penale introdusse condanne penali per i delitti di associazione, di propaganda e di riunione ed equiparò esplicitamente lo sciopero e assemblee operaie alla sedizione, sottoponendo i responsabili a procedimenti per direttissima condotti da tribunali militari (Lardín 2016); nel caso del Perù il regime fujimorista 1990-2000; l'esecuzioni extragiudiziarie senza fine nel Camerun (Toelgyes 2018); esistono innumerevoli casi in Europa, America, Asia ed in Africa, in cui gli stati hanno commesso esecuzioni extragiudiziarie e quindi violando i diritti umani. Gli enti che ci aiutano a capire, in parte, la situazione di emergenza sono le c.d. *Commissioni della verità*.

Nell'argomento in trattazione, si prendono in considerazione due casi particolari: il peruviano e quello colombiano. Unicamente per capire la dinamica della criminalità organizzata nell'ambito della società civile e la reazione dello stato per controllarli o eliminarli, ma che in realtà sono state argomenti sublimi -di ambedue delle parti- per giustificare la criminalità organizzata di *natura corruttiva* -criminalità politica d'indole pubblica e privata- in detrimento delle classi sociali con meno possibilità di sviluppo.

Nella realtà latinoamericana, il caso peruviano ha connotazioni molto particolari. Le *rivendicazioni sociali* del programma politico del c.d. *Sendero Luminoso*, organizzazione criminale supportata dai *narcos* e dell'estorsione, e le reazioni dello Stato per combatterli oppure eliminarli, in speciale il comportamento del regime totalitario di Alberto Fujimori. In verità entrambi *parti belligeranti*, avevano obiettivi precisi. Ma il regime fujimorista, scatenò in una mai vista *corruzione* a tutti livelli della struttura dello stato, che pure tuttora ora -i governi di Toledo, Garcia, Humala, Kuczynski e Vizcarra-, la corruzione è fenomeno sociale endemico, impedendo i veri scopi dello Stato a fare fronte alle necessità sociali.

Il 3 novembre 1991 lo squadrone della morte chiamato “Gruppo Colina” fece una strage in mezzo a una festa di umili venditori ambulanti nel quartiere Barrios Altos. Quattordici furono le vittime e tra un bambino di 8 anni. Uno dei quattro feriti rimase vittima di lesioni permanenti. Sendero Luminoso era arrivato a Lima, e organizzò degli scioperi generali. Ma nel quartiere autogestito Villa Salvador, Maria Alena Moyano, una carismatica leader femminista, una vera “pasionaria” difensore dei diritti delle donne, oppositore di questi scioperi, organizzò una manifestazione contro Sendero Luminoso coinvolgendo a moltissime persone. Il 15 febbraio 1992, un gruppo di terroristi di SL l’ammazzò e dopo fece esplodere il suo corpo. Il 5 aprile 1992, il Presidente Fujimori, aiutato da alti capi dell’esercito peruviano, ma soprattutto da Vladimiro Montesinos, il suo fido assessore del SIN -Sistema di Intelligenza Nazionale- istruito dalla CIA, chiuse il Parlamento per 3 anni. Fu un colpo di stato, un auto colpo o colpo “bianco”. Fujimori chiamò il suo governo autoritario “governo di emergenza e ricostruzione nazionale”. In quello stesso anno, in seguito alle pressioni internazionali, chiamò a elezioni per scegliere i effettivi del Congresso Costituente, incaricato di dare una nuova costituzione, la stessa che diede più poteri al presidente tagliando quelli del Parlamento (Felicitas de Zela 2013-2014: 30-3. Sul particolare verificare nel presente sito web: <https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/1001596/34153/Tesi%20sulla%20Commissione%20della%20Verit%C3%A0%20e%20%20Riconciliazione.pdf>).

La realtà colombiana rappresenta un’altra situazione particolare. È orientata a chiarire i fatti occorsi tra gli anni di 1958 al 2018 nel marco del conflitto armato. Una valutazione generale fatta da parte dello Stato colombiano sulle violazioni dei diritti umani da parte delle FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- si trova nella ricerca fatta dalle forze armate colombiane e la Procura della Repubblica nella Relazione di 50 Tomi e 18.300 pagine, consegnati alla Commissione (Vedere: <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-de-la-verdad-recibe-informe-genesis-por-parte-de-las-fuerzas-militares>). Secondo dati resi noti dal “Centro Nacional de Memoria Histórica” attraverso il rapporto “Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, un desgarrador pero ilustrativo aporte a la comprensión del origen y las transformaciones generadas por el conflicto armado colombiano”, a causa del conflitto hanno perso la vita 180 mila civili e 40 mila combattenti dei gruppi armati. Le vittime di “desaparición forzada” sarebbero, secondo il rapporto, 25 mila, le persone sequestrate, 27 mila, i massacri 2 mila, mentre 5 mila sono i bambini vittime di reclutamento forzato e dai 4 ai 5 milioni gli sfollati interni (Fraudatario 2016). Nella scena delle più di otto milioni delle vittime che il conflitto armato ha prodotto, i chiarimenti sono stati mirati a visionare una parte alle vittime mentre altri che altri hanno rimasto nell’oscurità (Saavedra 2017).

Ciò che rimane chiaro, gli interessi privati dai criminali organizzati oppure quelli che governano e che rappresentano allo Stato, nei casi specifici, sono veri criminali. In funzione al suo scopo agiscono anche violando i diritti umani. Il comportamento premeditato, assoggettamento e di omertà, sommersa, violenta, estorsiva e secreta delle predette organizzazioni criminali, ostacola gli scopi essenziali dello Stato. In particolare le palesi organizzazioni criminali, in modalità corruttiva, giustifica la tesi che la loro attività sia configurata come lesioni non solo dei diritti umani di prima, seconda, terza, quarta e quinta generazioni, ma come atti delittuose contro l’umanità. Per tanto, i responsabili di violazioni dei diritti alla salute, ambiente, eliminazione della fame, il cui interesse primordiale è dello Stato attenderli, devono rispondere a titolo di delitti di lesa umanità e così si ridurrà la corruzione pubblica e privata.

## VI. BIBLIOGRAFIA

- AMNESTY INTERNATIONAL, *La situazione dei diritti umani nel mondo, il 2018 e le prospettive per il 2019*, introduzione di M. PALMA, Infinito, Modena, 2019.
- ANTONIO CASSESE, *I diritti umani oggi*, La Terza, Bari 2012.

- APAP, JOANNA, *Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017*, EPRS, Servizio Ricerca del Parlamento europeo, P.E. 630.325-dicembre 2018.
- AZARA, ANTONIO, *Diritti dell'uomo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino 1981.
- BIN, ROBERTO, *Lo Stato di diritto, come imporre regole al potere*, Il Mulino, Bologna 2004.
- CASSESE, ANTONIO, *I diritti umani oggi*, La Terza, Roma - Bari, 2012.
- CORNELIA I. TOELGYES, *Speciale per Africa Express, sull'informazione di Amnesty International*, Quartu Sant'Elena, 2018.
- DE STEFANI, PAOLO, *Diritti umani di terza generazione*, 2010/11
- DI CORE, PAOLA, *Il presente come memoria. Rappresentare il Terrorismo di Stato a Buenos Aires*, 2001.
- FELICITAS DE ZELA, *La commissione della verità e riconciliazione: dieci anni dopo e i diritti umani nel Perù*. Tesi di Dottorato. A.A. 2013-2014.
- FRNACESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano 2003.
- G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Zanichelli, Bologna 2007.
- GIOVANNI CARUSO, *Struttura e portata applicativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Diritto e procedura penale*, UTET, Milano 2015.
- HERSCH, JEANNE., *Il diritto di essere un uomo*, *Antologia mondiale della libertà*, Mimesis/UNESCO, Milano 2015.
- LARDÍN, ANTONI, *Le armi del caudillo, protesta sociale e repressione franchista in catalogna (1935-1973)*, 2016.
- LIVIO PALADIN, *Ordine pubblico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino 1982.
- MICHELE BARILLARO, *Il reato di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2011.
- PESSINA, E., *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1885.
- PUSTORINO, PIETRO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Cacucci, Bari, 2019.
- QUIROZ VITALE, MARCO A., *Diritti Umani e cultura giuridica, il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Mimensis, Milano, 2018.
- ROBERTO GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Nel diritto editore, Roma, 2011.
- SIMONA FRAUDATARIO, *La Colombia in bilico tra accordi di pace e continue violazioni dei diritti umani*, 2012.
- SIPIONE LORENA, *Dal terrorismo politico alle nuove forme di terrorismo globale: strumenti di conoscenza e di contrasto in ambito nazionale ed europeo, V corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia*, 2017.
- SODDU, MARCO., *Terrorismo, pericolosità sociale e recidiva*, Pacini, Pisa 2016.
- VINCENZO MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, Torino, 1983.
- YESID SAAVEDRA, *Crimines de Estado, las víctimas olvidadas*. 2017.